

## **Opere di edilizia scolastica. Istruzioni per l'accesso al credito della Cassa depositi e prestiti**

### **Premessa :**

A fronte del susseguirsi di provvedimenti legislativi incidenti significativamente sul settore strutturale dell'edilizia scolastica, alcuni dei quali - come la legge n. 488 del 9/8/1986, art. 11 e la legge n. 430 del 23/12/1991 - ormai da anni in via di attuazione ma che non hanno ancora completamente esercitato i propri effetti ed altri, invece, di recente approvazione - come le leggi n. 23 dell'11/1/1996 e n. 431 dell'8/8/1996 - che vanno definendo un nuovo quadro operativo di settore, si ritiene opportuno fornire, con la presente circolare, un utile punto di riferimento per tutti gli operatori.

Il carattere particolarmente stringente degli obiettivi di riqualificazione e potenziamento delle strutture scolastiche, la capillarità territoriale dell'intervento le differenziazioni locali, infatti, sono le ragioni che suggeriscono una ricognizione delle procedure attuative dei programmi, definite dalle singole leggi di riferimento, fornendo a tutti gli Organi, a vario titolo investiti della questione, un omogeneo quadro di riferimento per un tempestivo, esauriente utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, finalizzate alla realizzazione di strutture che soddisfino appieno le imprescindibili esigenze dell'utenza.

A tali fini, in stretto coordinamento con le Regioni, il Ministero della Pubblica Istruzione e la Cassa Depositi e Prestiti hanno ritenuto opportuno definire le precise modalità operative, dirette attraverso una disciplina congiunta della materia, a favorire la corretta definizione delle complesse, diverse, fattispecie.

### **1. MUTUI ex lege 488/86 e 430/91**

Il comma 6 dell'art. 2 della legge 431/96 prevede che entro il 31 dicembre 1996 può essere autorizzata, con le medesime modalità della legge di riferimento, una diversa destinazione dei mutui disposti ai sensi delle leggi 488/86 e 430/91.

Ciò consente di finanziare progetti inseriti, rispettivamente, in nuovi programmi regionali ovvero in provvedimenti del Ministero della Pubblica Istruzione, mediante la concessione di mutui o la devoluzione dell'intero importo o di quote di finanziamenti già concessi.

Il nuovo termine del 31 dicembre 1996 va riferito esclusivamente alla adozione dei rispettivi atti da parte delle Regioni o del Ministero; pertanto, i provvedimenti di concessione o di devoluzione relativi a progetti ricompresi in piani modificati o in decreti - approvati, si ripete, entro il 31.12.1996 - potranno essere adottati dalla Cassa senza termine alcuno.

Oltre il termine in parola l'unico meccanismo di riutilizzo di mutui concessi per opere non iniziate entro un triennio dalla concessione ovvero dichiarate di impossibile esecuzione è quello della "revoca e riassegnazione" di cui all'art. 4 della legge 8 agosto 1994, n. 496.

Per i soli finanziamenti disposti ai sensi della legge 430/91, per i quali alla data del 31.12.1995 gli enti beneficiari non abbiano attivato le formali richieste dei rispettivi mutui alla Cassa depositi e prestiti (si tratta dunque di mutui mai concessi) potrà essere utilizzato il meccanismo di riutilizzo delle risorse di cui al 5° comma dell'articolo 2 della legge 431/96.

Per la disciplina delle varianti in corso d'opera, si fa rinvio a quanto esplicitato nel successivo capitolo.

### **2. MUTUI ex lege 23/96 - PRIMA ANNUALITÀ**

L'art. 4 della legge 23/96 dispone che "la programmazione dell'edilizia scolastica si realizza mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione ..... approvati dalle regioni ....."

La stessa norma fissa dunque l'iter procedurale della programmazione, con i relativi termini perentori, sancendo al comma 9 i poteri sostitutivi dalle Regioni o dei Commissari di Governo nei casi di inadempienza dei Comuni e delle Province beneficiari dei mutui.

Le caratteristiche finanziarie e procedurali del primo piano annuale di attuazione sono le seguenti

#### **2.1 - Plafond disponibile - 1° piano annuale**

L. 456 MILIARDI, ripartiti con Decreto Ministero P.I. del 18.4.1996, pubblicato sulla G.U. n. 100 del 30.4.1996.

#### **2.2 - Soggetti mutuatari**

Comuni o Province.

#### **2.3 - Durata e natura ammortamento**

Mutui ventennali, con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, comprensivo della capitalizzazione degli interessi di preammortamento.

La Cassa provvederà ogni anno a verificare i mutui sui quali siano state disposte erogazioni nel periodo di preammortamento; per gli stessi, dopo aver capitalizzato i relativi interessi, invierà al Ministero del Tesoro e, per mera conoscenza, agli enti mutuatari, i piani di ammortamento conseguentemente ricalcolati.

#### **2.4 - Oggetto**

L'oggetto dei finanziamenti è fissato nell'art. 2 della legge 23/96, e coincide sostanzialmente con le consuete opere di edilizia scolastica da sempre finanziato dalla Cassa.

Si ritiene di dover soltanto segnalare che potranno essere finanziati anche gli "edifici sedi di uffici scolastici provinciali e regionali" nonché gli "impianti sportivi di base o polivalenti, eventualmente di uso comune di più scuole, anche aperti all'utilizzazione da parte della collettività".

Inoltre, potranno essere ammessi al finanziamento, nell'ambito degli interventi di nuova costruzione, di riadattamento o di riconversione, anche "gli arredi e le attrezzature relativi alle aule, agli uffici, alle palestre, ai laboratori e alle biblioteche scolastiche", ai sensi del 4° comma del citato art. 2.

## **2.5 - Mutui integrativi a condizioni ordinarie**

Qualora i mutui a carico dello Stato non coprano per intero i costi dei progetti inseriti nei Piani regionali, gli enti beneficiari possono richiedere alla Cassa, per la differenza, la concessione di mutui con oneri di ammortamento a carico dei propri bilanci.

## **2.6 - Procedura**

Le fasi della procedura istruttoria sono quelle ordinarie (ADESIONE - CONCESSIONE - EROGAZIONE).

Per ottenere l'adesione di massima saranno sufficienti: la domanda e l'attestazione del Segretario dell'ente istante in ordine alla proprietà dell'opera. La Cassa verificherà d'ufficio la conformità delle istanze al piano regionale pubblicato sul B.U.R.

L'attestazione relativa all'approvazione del progetto esecutivo/definitivo potrà essere trasmessa in fase di "relazione" al C.d.A. per la formale concessione.

Le adesioni di massima e le "determine" di concessione saranno trasmesse dalla Cassa DD.PP. anche alle Regioni interessate ed al Ministero della Pubblica Istruzione.

## **2.7 - Termini**

I Comuni e le Province inseriti nei piani regionali devono approvare il progetto esecutivo e presentare la domanda di mutuo entro 180 giorni dalla data di pubblicazione dei piani sui B.U.R..

L'inoltro alle Regioni delle deliberazioni approvative dei progetti, previsto dal 5° comma dell'art. 4 della legge 23/96, è finalizzato al mero accertamento del termine fissato dalla stessa disposizione.

Stante il carattere perentorio del termine, la Cassa non potrà accogliere richieste di mutuo intempestive; in tali casi soltanto i commissari *ad acta* (Regioni entro 30 giorni, Commissari di Governo successivamente) sono legittimati alla approvazione dei progetti nonché alla presentazione delle istanze di mutuo.

Viceversa l'Istituto finanziatore non è chiamato ad operare alcun controllo sul rispetto del termine di 120 giorni dalla data di concessione del mutuo per l'affidamento dei lavori. La vigilanza al riguardo, si ritiene spetti unicamente alle Regioni ed ai Commissari di Governo, cui infatti sono conferiti, come detto in precedenza, appositi poteri sostitutivi.

## **2.8 - Perizie di variante in corso d'opera**

Le eventuali perizie di variante in corso d'opera dovranno essere approvate entro 5 anni dalla concessione del mutuo, quindi autorizzate dalle Regioni e assentite con presa d'atto dalla Cassa, ai sensi dell'art. 20, 1° comma della legge n. 412/91.

Considerato tuttavia che le Regioni, al momento della originaria ammissione al piano, non dispongono dei progetti esecutivi, la Cassa può accettare autorizzazioni regionali preventive alla stessa redazione ed approvazione da parte degli enti locali delle varianti progettuali tali autorizzazioni, in altri termini, non avranno valore di approvazione tecnica delle varianti, ma di ammissione delle stesse ai benefici finanziari di cui alla legge 23.

Detta procedura è estensibile anche ai mutui concessi ai sensi delle leggi 430/91 e 488/86 (per questi ultimi, come noto, l'autorizzazione all'utilizzo di eventuali economie per il finanziamento delle varianti è però fornita dal Ministero della Pubblica Istruzione e non dalla Regione).

In assenza di risorse finanziarie certe da utilizzare ai fini dell'attivazione dei piani annuali successivi al primo, di cui all'art. 4 della legge 23/96 per la problematica relativa alla modificabilità dei piani regionali non può che farsi rinvio a successive disposizioni applicative.

## **3 - MUTUI ex lege 431/96 a valere sui fondi della legge 341/95**

*- Aree depresse*

### **3.1 - Plafond disponibile**

L. 200 MILIARDI, ripartiti con delibera CIPE del 26/6/1996, in G.U. n. 204 del 21/08/1996

### **3.2 - Soggetti mutuatari**

Comuni e Province

### **3.3 - Durata e natura ammortamento**

20 anni, con oneri a carico dello Stato.

### **3.4 - Oggetto**

Interventi di edilizia scolastica da realizzare nelle aree depresse del territorio nazionale, di cui all'obbiettivo n. 1 richiamato nell'allegato I al regolamento (CEE) n. 208 /93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, con requisiti di necessità e di urgenza, di celare esecuzione o di completamento funzionale

### **3.5 - Procedura**

Le fasi della procedura istruttoria sono quelle ordinarie (ADESIONE - CONCESSIONE - EROGAZIONE)

Per ottenere l'adesione di massima saranno sufficienti la domanda e l'attestazione sulla proprietà.

Nell'ambito delle somme indicate, per ciascuna opera, dalla Delibera CIPE del 26.6.1996, l'esatto importo dei finanziamenti attribuibili sarà determinato, ai sensi dei punti 2 e 4 della citata Deliberazione, sulla base dei provvedimenti all'uopo adottati dal

L'attestazione relativa all'approvazione del progetto esecutivo/definitivo potrà essere trasmessa in fase di "relazione" al C.d.A. per la formale concessione

### **3.6 - Termini**

I comuni e le province inseriti nel programma approvato dal CIPE devono affidare i lavori entro 120 giorni dalla data di concessione del mutuo.

Anche in questo caso la vigilanza sul rispetto dei termine spetta unicamente alle Regioni ed ai Commissari di Governo, che infatti possono nominare dei commissari *ad acta*, muniti di poteri sostitutivi.

Pertanto la Cassa non opererà alcun controllo, in materia e potrà (tranne tempestiva ed esplicita richiesta in contrario degli enti vigilanti) erogare somme per lavori affidati oltre i tre mesi dalla concessione dei mutui.

### **3.7 - Perizie di variante in corso d'opera**

L'utilizzo di eventuali economie, da destinare alla copertura finanziaria di perizie di variante in corso d'opera, potrà intervenire solo dopo la relativa autorizzazione da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, secondo le medesime procedure adottate per l'approvazione delle perizie di variante relative ai finanziamenti disposti ai sensi della legge 488/86, sentito il Ministero del Bilancio, è sarà assentito con presa d'atto dalla Cassa, ai sensi dell'art 20, 1° comma della legge n. 412/91 e dell'art. 2, comma 4 della legge 431/96.

### **3.8 Variazioni del programma**

Il punto della deliberazione CIPE 28.8.1998 prevede la possibilità di rimodulazione del programma - sulla base delle proposte delle Regioni - ad opera del Ministero della Pubblica Istruzione, da approvarsi comunque con successiva deliberazione dal Comitato, non assoggettando la stessa ad alcun termine.

### **3.9 - Devoluzioni**

Stante dunque la modificabilità del programma, i mutui della specie saranno devolvibili in qualsiasi momento, sulla base di nuove delibere CIPE.

## **4. NUOVO RIPARTO DI COMPETENZE TRA COMUNI E PROVINCE**

Il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 431/96, conferma al 1° gennaio 1997 la data dalla quale avrà effetto il nuovo riparto di competenza tra Comuni e Province stabilito dall'art. 3 della legge 11/1/1996, n. 23, (**Comuni**: scuole materne, elementari e medie; **Province**: istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i conservatori di musica, le accademie, gli istituti superiori per le industrie artistiche, nonché i convitti e le istituzioni educative statali).

Ad evitare le prevedibili e rilevanti complicazioni istruttorie, sia nella fase di concessione di nuovi mutui che di novazioni di finanziamenti già concessi, la Cassa non effettuerà alcun controllo in merito alla "competenza" dell'ente locale istante, ritenendo nella piena responsabilità degli enti mutuatari il rispetto della normativa in materia.

In questa sede si ritiene comunque opportuno un approfondimento della problematica relativa all'intestazione di mutui già concessi dalla Cassa a Comuni in favore dei nuovi soggetti (Province) titolari (NOVAZIONE SOGGETTIVA).

La novazione può essere richiesta sia in caso di trasferimento degli immobili in uso gratuito che in proprietà. Tuttavia è utile distinguere tra:

a) **MUTUI CON ONERI DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLO STATO**: per la procedibilità dell'operazione di novazione saranno sufficienti le delibere degli enti coinvolti, rispettivamente di cedere e di subentrare nel finanziamento da novare;

b) **MUTUI CON ONERI DI AMMORTAMENTO A CARICO DELL'ENTE MUTUATARIO**: tra i presupposti istruttori della novazione, accanto alle delibere di cui al precedente punto a), si annoverano:

- *in caso di conferma della garanzia*, la delibera dell'ente subentrante di conferma della garanzia a suo tempo prestata dal garante (tale conferma può anche essere contenuta nella delibera di subentro di cui al precedente punto a);

- *in caso di modifica dell'ente garante*, la delibera di assunzione della garanzia del nuovo ente: garante, le nuove deleghe di pagamento, la dichiarazione circa il rispetto della capacità di indebitamento.